

## **Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 29 aprile 2010 (procedimento R 899/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG e la Semtee.

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese connesse all'intervento della Semtee.

**Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 ottobre 2011 —  
Eridania Sadam / Commissione**

**(causa T-579/08)**

«Aiuti di Stato — Misura adottata dalle autorità italiane a compensazione delle perdite subite dallo zuccherificio di Villasor in seguito ad un periodo di siccità — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo»

1. *Aiuti concessi dagli Stati — Decisione con cui la Commissione accerta l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Decisione relativa ad aiuti volti a compensare le perdite subite da uno zuccherificio a seguito della riduzione della produzione di barbabietole provocata da un periodo di siccità — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Obbligo di motivazione — Portata (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 29-32)*
  
2. *Aiuti concessi dagli Stati — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Aiuto di modesta entità in un settore caratterizzato da concorrenza intensa — Mercato della produzione dello zucchero (Art. 87, n. 1, CE) (v. punti 37-39)*
  
3. *Ricorso di annullamento — Ricorso diretto contro una decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune — Motivo vertente su un errore di base giuridica privo di influenza sulla legittimità della decisione impugnata — Motivo inconferente (v. punti 49-53)*
  
4. *Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroche — Svantaggi economici direttamente causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo — Aiuti destinati a compensare danni in materia di produzione agricola o di mezzi di produzione agricola — Ambito di applicazione [Art. 87, n. 2, lett. b), CE; comunicazione della Commissione 2000/C 28/02] (v. punti 58, 61-71)*
  
5. *Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni — Esclusione degli interessati dai diritti della difesa (Art. 88, n. 2, CE) (v. punti 79-81)*

## Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, 2009/704/CE, relativa all'aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03) cui l'Italia intende dare esecuzione a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ (GU 2009, L 244, pag. 10).

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Eridania Sadam SpA è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione europea.

### **Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 20 ottobre 2011 — Alfatar Benelux / Consiglio**

**(causa T-57/09)**

«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Obbligo di motivazione»

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un'offerta nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi — Valutazione alla luce degli elementi di informazione a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso — Mancata comunicazione dei vantaggi relativi dell'offerta prescelta — Insufficienza di motivazione (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, n. 3) (v. punti 24-29, 36-43)*